



CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DI PALERMO

Testo emendato

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA
MUNICIPALE IN ATTUAZIONE DEL D.M. 4
MARZO 1987 N° 145**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.
N° 566 DEL 17.12.2008

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DI
POLIZIA MUNICIPALE**

INDICE

**CAPO I
GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI**

- Art. 1 Campo di applicazione
 - Art. 2 Tipo delle armi in dotazione
 - Art. 3 Numero delle armi in dotazione
-

**CAPO II
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

- Art. 4 Assegnazione dell'arma
 - Art. 5 Ritiro dell'arma
 - Art. 6 Esenzioni del porto dell'arma
 - Art. 7 Modalità del porto dell'arma
 - Art. 8 Servizi di collegamento, rappresentanza e missione
 - Art. 9 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
 - Art. 10 Dotazione della scialbola
-

**CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

- Art. 11 Prelevamento e deposito dell'arma
 - Art. 12 Doveri dell'assegnatario
 - Art. 13 Istruzione e caratteristiche dell'armeria
 - Art. 14 Funzionamento dell'armeria e custodia delle armi
 - Art. 15 Consegnatario e subconsegnatario delle armi
 - Art. 16 Doveri del consegnatario dell'armeria
 - Art. 17 Prescrizioni per la sicurezza
 - Art. 18 Controlli e sorveglianza
-

**CAPO IV
ADDESTRAMENTO**

- Art. 19 Addestramento al tiro obbligatorio
Art. 20 Addestramento al tiro facoltativo
Art. 21 Porto dell'arma per la frequenza dei poligoni di tiro ubicati fuori dal Comune
-

**CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 22 Norme integrative
Art. 23 Entrata in vigore e pubblicazione
-

CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n.145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.
3. Il comportamento doloso o colposo commesso in violazione del presente regolamento ovvero delle altre norme che disciplinano la materia, fatte salve le eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.
4. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, è la pistola a caricamento semiautomatico od a rotazione, di modello compreso tra quelli iscritti nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della L. 18.04.1975, n.110 e successive modificazioni.
2. Per esigenze di rappresentanza, drappello, parata e/o scorta d'onore è prevista la dotazione di sciabola.
3. E' previsto, altresì, per servizi di rappresentanza, drappello, parata e /o scorta d'onore la dotazione di fucili leggeri di calibro consentito.
4. Per il solo servizio di scorta e tutela del Sindaco è prevista la dotazione di n. 6 fucili a pompa calibro 12 in numero limitato al personale addetto al predetto servizio.
5. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di P.S., impiegati in particolari servizi su disposizione del Comandante del Corpo, possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (es. bastoni estensibili) che dovranno essere portati, in condizioni di riposo, assicurati rigidamente alla cintura.
6. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale possono essere dotati di strumenti difensivi di auto tutela del tipo spray urticante al peperoncino non classificato come arma comune. Il modello utilizzato deve essere preventivamente approvato dal Comandante del Corpo. Gli spray urticanti devono essere di provenienza europea, approvati dal Ministero dell'Interno.
7. E' consentito detenere presso l'armeria armi storiche o d'epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate.

Art. 3
Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia municipale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui all'articolo 11.
2. Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U.L.P.S., le armi acquistate e comunica al Prefetto della Provincia il numero complessivo delle armi in dotazione.
3. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è, nel massimo, quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia.

CAPO II
MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4
Assegnazione dell'arma

1. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione;
2. Gli obiettori di coscienza eventualmente presenti nel Corpo della Polizia Municipale saranno impiegati, nel rispetto del presente regolamento, secondo le disposizioni del Comando in servizi compatibili con tale posizione di obiettore.
3. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, con provvedimento dirigenziale del Comandante del Corpo, comunicato al Prefetto, previa certificazione di idoneità psicofisica all'uso e maneggio delle armi rilasciata dalla ASL o da un medico militare da ripetere ogni 10 anni e certificazione di idoneità al maneggio delle armi rilasciata dai poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi;
4. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino di identificazione personale dell'addetto od in altro documento rilasciato dal Comandante, che l'addetto è tenuto sempre a portare con sé;
5. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il tesserino personale di cui sopra;
6. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa, come previsto dall'articolo 8 del D.M. 4 marzo 1987, n.145.
7. Le armi e le munizioni comunque assegnate devono essere riconsegnate immediatamente presso l'armeria del Corpo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o sospensione dello stesso. Stessa procedura è da osservarsi, su disposizione del Comandante del Corpo, in caso di inidoneità fisica, anche temporanea e/o parziale allo svolgimento delle mansioni o del profilo rivestito o comunque in tutti i casi di esenzione dai servizi operativi esterni.

Art. 5
Ritiro dell'arma

1. Il Comandante, o in caso di urgenza anche il responsabile dell'unità operativa su sua disposizione, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

Art. 6
Esenzione dal porto dell'arma

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore, su disposizione del Comandante, possono essere esonerati dal porto delle armi, sempre che il Comandante del Corpo non disponga la dotazione di sciabola o di fucile leggero, nel caso di parata, sfilata o picchetto d'onore armato;
2. Possono essere svolti senza armi, sempre su disposizione del Comandante, i servizi finalizzati al disbrigo di tutte le pratiche ed incombenze dell'ufficio d'appartenenza o comunque prestati nella sede del Corpo presso uffici che non ricevono pubblico.

Art. 7
Modalità di porto dell'arma

1. Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva.
2. Nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n.145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.
3. Il Comandante, i dirigenti, le Posizioni Organizzative ed i funzionari portano sempre l'arma di dotazione in modo non visibile.
4. Su disposizione del Comandante del Corpo, gli operatori appartenenti alla categoria "D" possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
5. I servizi svolti all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorno per anziani) per le cui peculiari caratteristiche si riveli opportuna la non ostentazione di tali strumenti possono, su disposizione del Comandante del Corpo, essere effettuati portando l'arma in modo non visibile.
6. Gli altri strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2 sono portati al seguito secondo le medesime modalità relative all'arma ordinaria di dotazione. Il loro impiego deve essere assolutamente ed inderogabilmente motivato e giustificato da estreme circostanze di necessità di tutela propria e/o altrui.
7. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
8. E' vietato, altresì, consegnare l'arma a terzi. In casi di malore dell'operatore di P.M., tuttavia, l'arma potrà essere consegnata al collega di pattuglia o al collega che per primo presterà assistenza purché a sua volta idoneo al maneggio delle

armi. Quest'ultimo provvederà a custodire l'arma per il tempo strettamente necessario alla consegna della stessa in armeria.

Art. 8

Servizi di collegamento e di rappresentanza e missioni

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, missione o derivati da attività istituzionali d'ufficio espletati fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma.
2. Salvo quanto previsto dall'art.9 del D.M.145/87 citato, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, ancorché fuori provincia.

Art. 9

Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art.4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto di addetti in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio.
2. Il Comandante comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.
3. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma 1, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio, sono predeterminati dagli accordi con le Amministrazioni interessate, osservate le previsioni del presente regolamento.

Art. 10

Dotazione della sciabola

1. Per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche è prevista la dotazione delle sciabole.
2. La sciabola costituisce armamento speciale di reparto. Essa può essere impiegata, per le stesse finalità dal Comandante, dai dirigenti, dagli ufficiali, dai graduati, nonché dagli agenti, allorché essi prestino servizio di guardia d'onore in alta uniforme.
3. La sciabola verrà altresì impiegata, dagli ufficiali, direttamente preposti al Comando del personale che presta servizio di guardia d'onore, scorta d'onore, nonché dagli ufficiali posti al comando di reparti inquadrati della Polizia Municipale i quali rendono gli onori ad autorità comunali o ad altre autorità pubbliche.

4. Dette sciabole se non assegnate direttamente con provvedimento del Comandante del Corpo sono detenute all'interno dell'armeria.

CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 11 Prelevamento e deposito dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'articolo 4, nel registro di cui al successivo articolo 14.
2. L'arma deve essere immediatamente versata presso l'Armeria del Corpo nei seguenti casi:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
 - b) quando viene a mancare la qualità di agente di P.S.;
 - c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
 - d) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Comandante anche nei casi di cui agli articoli 4 e 5.
3. In caso di congedo ordinario o straordinario e per tutto il periodo dello stesso l'assegnatario ha facoltà di depositare l'arma nell'apposita armeria.
4. In caso di astensione o malattia prolungata per un termine superiore a 30 giorni l'assegnatario ha l'obbligo di depositare l'arma in armeria, con il ritiro della stessa prima della ripresa del servizio.
5. Il Comandante del Corpo nomina, con proprio provvedimento, un responsabile dell'armeria che provvederà ad annotare affinché le operazioni di cui ai commi precedenti negli appositi registri di cui al successivo articolo 14.

Art. 12 Doveri dell'assegnatario

L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c. segnalare immediatamente al Comandante, al responsabile dell'armeria o al personale all'uopo incaricato ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'articolo 19;
- f. sporgere immediatamente denuncia in caso di smarrimento, di furto dell'arma, di parti di essa e/o delle munizioni, alle Autorità di Polizia dandone contestuale avviso al Comandante del Corpo e al personale incaricato di al punto c..

Altresì dovrà:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;

- b) astenersi da tenere l'arma con il colpo in canna ed in sicura durante l'espletamento del servizio negli uffici, ad esclusione di comprovate esigenze di servizio;
- c) nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro, chiuso a chiave e scomposta, in ogni caso fuori dalla disponibilità di terzi;
- d) astenersi da depositare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave ed allarmati;
- e) astenersi da tenere l'arma in dotazione in borse, borselli o contenitori similari.

Art. 13

Istituzione e caratteristiche dell'armeria,

1. In apposito locale è istituita l'armeria del Corpo, nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento;
2. L'armeria è ubicata all'interno dell'edificio del Comando del Corpo in modo tale da consentire il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate di inferriate a grate metalliche di sicurezza; esse devono disporre di serrature di sicurezza e di congegni di allarme;
3. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grate per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza;
4. Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno del locale;
5. Le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal Comandante del Corpo;
6. L'autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine della sicurezza e dell'incolumità pubblica;
7. La soppressione o il trasferimento dell'armeria in locali con diversa ubicazione è effettuato con provvedimento del Sindaco su proposta del Comandante ed è comunicato al Prefetto e al Questore di Palermo.

Art. 14

Funzionamento dell'armeria e custodia delle armi

1. Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave con serratura di sicurezza del tipo cassaforte e in modo tale che in ciascuna di esse sia riportato l'identificazione dell'addetto che abbia avuto l'arma in assegnazione.
2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici di analoghe caratteristiche.
3. Le armi depositate temporaneamente possono essere custodite nell'immediatezza e comunque non oltre il turno di servizio, nell'armadio blindato ubicato nell'ufficio del sub-consegnatario.
4. Limitatamente alle sole ore notturne e ai giorni festivi in cui l'armeria è chiusa, e soltanto per il tempo strettamente necessario, le armi in deposito temporaneo possono essere custodite dagli addetti al Corpo di Guardia della Caserma, nell'armadio blindato ubicato nei locali del Corpo siti al piano terra. Gli addetti al suddetto nucleo hanno l'obbligo di annotare e controfirmare in un apposito registro, vidimato dal Comandante del Corpo, gli estremi identificativi dell'arma, dell'assegnatario, nonché l'orario e il giorno dell'avvenuto deposito. All'apertura

l'orario e il giorno dell'avvenuto deposito. All'apertura dell'armeria le suddette armi verranno tempestivamente depositate nella stessa, previa annotazione negli appositi registri.

5. Fuori dell'orario di servizio le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante del Corpo, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario e dal sub-consegnatario dell'armeria.
6. L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, con pagine numerate e vistate dal Questore di Palermo. I movimenti di prelievo e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e vistate dal Comandante del Corpo.
7. L'armeria è dotata altresì di registro a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante del Corpo per:
 - a. le riparazioni delle armi;
 - b. i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi;
 - c. per le ispezioni settimanali e mensili.
8. I registri di cui al comma 7 possono essere supportati anche da metodologie informatiche. Sui registri non si possono effettuare cancellazioni. Gli errori debbono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto;
9. Oltre alle armi, al munizionamento, ed al materiale per le piccole manutenzioni, all'interno dell'armeria possono essere depositati i presidi tattici (bombolette spray urticanti al peperoncino o simili, bastoni estensibili, etc.) del tipo in libera vendita, di cui può essere dotato il personale per l'esclusivo eventuale uso ai sensi dell'articolo 53 del Codice Penale;
10. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadetti metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono custodite, durante le ore di servizio dal consegnatario dell'armeria o su sua disposizione dal sub-consegnatario che ne risponde;
11. L'accesso ai locali armeria è consentito al consegnatario ed ai sub-consegnatari, altresì è consentito al personale addetto ai servizi connessi per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario e/o sub-consegnatario dell'armeria.

Art. 15

Consegnatario e Sub-consegnatario delle armi

1. Le funzioni di Consegnatario dell'armeria sono svolte dal Comandante del Corpo che può delegare il Dirigente del servizio. Il Comandante del Corpo può nominare un sub-consegnatario delle armi, che è responsabile della tenuta dell'armeria, dell'armamento e munizionamento in deposito, nonché è tenuto ad osservare le direttive emesse dal consegnatario stesso. Altresì può nominare altri sub-consegnatari aggiunti.

Art. 16

Doveri del consegnatario d'armeria

1. Il consegnatario o su sua disposizione il sub-consegnatario delle armi svolgono il loro compito con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 17 D.M. 4.3.1987, n.145. Altresì, cura con la massima diligenza:

- a. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi ad egli consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
 - b. la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
 - c. la tenuta dei registri e della documentazione;
 - d. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.
2. Il sub-consegnatario collabora con il Comandante del Corpo o con il Consegnatario per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione e l'esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni, ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

Art.17 **Prescrizioni per la sicurezza**

1. All'interno dell'armeria, nel locale antistante e nei luoghi addetti allo scarico devono essere affisse e ben visibili, le prescrizioni di sicurezza, ovvero:
 - a) le armi devono essere prelevate e versate sempre scariche;
 - b) le operazioni di carico e scarico delle armi devono avvenire in luogo appositamente predisposto esterno all'armeria stessa. La pulizia delle armi deve avvenire in luogo appropriato e comunque diverso dal locale in cui sono conservate le armi e le munizioni.
 - c) a dette operazioni oltre l'affidatario dell'arma non deve assistervi altra persona se non l'addetto all'armeria.
3. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo devono essere sostituite obbligatoriamente, a cura dell'assegnatario o suo sostituto, ogni tre anni e, comunque, ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, gelo o a particolari fonti di calore. Detta sostituzione avviene a spese dell'Amministrazione Comunale.
4. Le munizioni in dotazione al Corpo custodite negli appositi armadi sono sostituite ogni sette anni.
5. Le munizioni sostituite se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramento, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento, in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito.

Art. 18 **Controlli e sorveglianza**

1. I controlli periodici all'armeria sono effettuati dal consegnatario o suo delegato, all'inizio e alla fine del servizio, al fine di accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni con il registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato su apposito modulo;
2. La sorveglianza esterna dell'armeria è effettuata dal personale del Corpo di Guardia presso il Comando, attraverso sopralluoghi diurni e notturni tendenti ad accertare le condizioni delle porte d'accesso, delle finestre, delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso l'apposito spioncino posto nella porta d'accesso. Detto personale dovrà inoltre intervenire in caso di attivazione dell'allarme e dovrà relazionare ogni volta che saranno notate anomalie o novità di rilievo. Tutte le

- operazione precedentemente descritte saranno annotate dal personale del Corpo di Guardia in un apposito registro;
3. Il Comandante del Corpo dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art. 19 Addestramento al tiro obbligatorio

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento dagli Istruttori abilitati e/o dal consegnatario/sub-consegnatario dell'armeria, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo;
2. Il conseguimento annuale del certificato di maneggio armi rilasciato da una sezione del Tiro a segno nazionale o altro poligono abilitato è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma precedente;
3. Per i fini di cui al presente articolo il Comandante del Corpo provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S., al Tiro a Segno Nazionale, sezione di Palermo, o altro poligono abilitato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286;
4. E' facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

Art. 20 Addestramento al tiro facoltativo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del D.M. 4 Marzo 1987, n.145, hanno facoltà se in possesso della qualifica di P.S., e con l'arma assegnata in via continuativa, di recarsi al poligono di cui all'articolo 19, comma 3, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio;
2. Nei casi di cui al precedente comma 1, le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore di Polizia Municipale.

Art. 21 Porto dell'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno ubicati fuori Comune

1. Nel caso in cui i poligoni di tiro siano ubicati fuori dal territorio del Comune di Palermo, gli appartenenti al Corpo, purché muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del D.M. 4 Marzo 1987, n.145, comandati ad effettuare le esercitazioni di

tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fino alla sede del poligono e viceversa.

2. Il Comandante del Corpo comunica annualmente ed anticipatamente, almeno 7 giorni prima, al Prefetto territorialmente competente la data di inizio delle esercitazioni al tiro, nonché l'elenco nominativo degli appartenenti al corpo che vi prendono parte.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n.65, della legge regionale 1 agosto 1990, n.17, del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145, del D.M. 18 agosto 1989, n.341, del T.U. delle leggi di P.S. ed ogni'altra disposizione vigente in materia;
2. Le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento debbono intendersi abrogate.

Art. 23 Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento entra in vigore ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Copia conforme dello stesso viene inviata al sig. Prefetto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145, e al Ministero dell'Interno, per tramite del Commissario dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n.65.

PER COPIA CONFORME
COMMISSARIO DI P.M.
Claudio M. Celli



A large, stylized handwritten signature in black ink, located to the right of the official stamp.